



COMUNICATO UFFICIALE N. 128 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 96/AA al n. 98/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Piero BIANCHI e Alessandro BEDIN, e della società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO BIANCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Berici Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 15 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Berici Football Club, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. E.R. partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla SSDARL Berici Football Club, alla gara A.S.D. Veca Rivereel - SSDARL Berici Football Club del 9.3.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso, nato nel 2013, non potesse prendere parte a tale incontro in quanto il campionato Giovanissimi Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

ALESSANDRO BEDIN, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società SSDARL Berici Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 15 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso in occasione dell'incontro A.S.D. Veca Rivereel - SSDARL Berici Football Club del 9.3.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società SSDARL Berici Football Club nella quale è indicato il nominativo del sig. E.R., attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione alla gara del calciatore appena citato nonostante lo stesso, nato nel 2013, non potesse prendere parte a tale incontro in quanto il campionato Giovanissimi Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Piero Bianchi ed Alessandro Bedin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero BIANCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, e dal Sig. Alessandro BEDIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Piero BIANCHI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro BEDIN, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024 - 2025 per la società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1091 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PERFETTI, e della società A.S.D. CHISOLA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PERFETTI, Dirigente tesserato per la società ASD Chisola Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, il giorno 11.03.24 il calciatore Daniele Ciappellano, tesserato con la società Alcione Milano SSD, 6 giorni prima della gara del campionato Serie D - Girone A - Alcione Milano SSD A RL- Chisola Calcio, disputata in data 17.03.2024, per chiedere informazioni legate alla suddetta gara, attinenti nello specifico ad una sua eventuale presenza o meno nella stessa partita, nonché proponendo allo stesso calciatore di tesserarsi con la società ASD Chisola Calcio nella stagione 2024 - 2025, senza aver informato preventivamente la società di appartenenza del Sig. Ciappellano ovvero la società Alcione Milano SSD A RL;

A.S.D. CHISOLA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe PERFETTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PERFETTI, e dal Sig. Luca ATZORI LANGIU, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHISOLA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PERFETTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHISOLA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano QUATTRIN, Emanuele BELLOMO, e della società A.S.D. REAL CASTELLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO QUATTRIN, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Castellana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Calcio Aviano - Real Castellana del 28.3.2024 valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, preso per il collo il calciatore sig. G.D., tesserato per la società A.S.D. Calcio Aviano, mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo aver esultato per la vittoria davanti ai propri sostenitori, nonché per averlo spinto con violenza contro la recinzione ed averlo trattenuto posandogli l'avambraccio destro tra il torace ed il collo;

EMANUELE BELLOMO, Direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Real Castellana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, delle N.O.I.F., per essere entrato nel recinto di giuoco al termine della gara Calcio Aviano - Real Castellana del 28.3.2024, valevole per il girone A del Campionato Juniores Provinciali, e per avere fatto accesso allo spogliatoio del direttore di gara al fine di rilasciare una dichiarazione sui fatti accaduti al termine dell'incontro, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;

A.S.D. REAL CASTELLANA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Stefano QUATTRIN ed Emanuele BELLOMO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano QUATTRIN, Emanuele BELLOMO, e dal Sig. Alfredo PIZZIN in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASTELLANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano QUATTRIN, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Emanuele BELLOMO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASTELLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina